

Proposta dell'Area III n° 13 Data 02.07.2018		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
 AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

Originale di Ordinanza del
 Sindaco

N° 63 del Reg. Data 02-07-2018	OGGETTO	ISTITUZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO OBBLIGATORIO DEI RIFIUTI ORGANICI - RIDUZIONE PRODUZIONE FRAZIONE ORGANICA RACCOLTA DIFFERENZIATA - SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____		NOTE

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di Luglio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Sindaco Pietro Puccio, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:



Il Responsabile del procedimento di cui all' art. 5 della L.R. 10/91 ed ai sensi dell' art 2 della medesima legge, propone l'adozione delle presente proposta di ordinanza avente ad oggetto: **"ISTITUZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO OBBLIGATORIO DEI RIFIUTI ORGANICI – RIDUZIONE PRODUZIONE FRAZIONE ORGANICA RACCOLTA DIFFERENZIATA - SALVAGUARDIA AMBIENTALE"**

Dato atto che:

- ~~a) Il D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., disciplina il sistema di gestione dei rifiuti imponendo ai Comuni il compito di stabilire le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, quelle di conferimento della raccolta differenziata e quelle del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni ed il loro recupero;~~
- b) La legislazione vigente codifica quale prioritario obiettivo della Amministrazioni Comunali la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- c) La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo;
- d) Gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Capaci sono:
- Migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - Salvaguardare l'igiene ambientale e la pubblica salubrit ;
 - Tutelare il decoro;
 - Implementare la gestione basata sulla riduzione delle quantit  da smaltire e sull'incremento della quota del materiale da riciclare;
 - La valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin dalla fase di raccolta;
 - La riduzione della quantit  e della pericolosit  dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato;
 - La promozione di comportamenti pi  corretti da parte dei cittadini nel conferimento dei rifiuti;
- e) La corretta gestione dei rifiuti prodotti ed il recupero del materiale ai fini del riciclaggio costituisce obbligo di legge ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le utenze domestiche e non domestiche;
- f) L'art. 34 della L.R. n° 3 del 17/03/2016 prevede il Tributo Speciale per il conferimento in Discarica (Ecoincentivo), disciplinando forme di riduzione e dell'imposizione tributaria nell'ipotesi di aumento delle percentuali della R.D. e di aumento nell'ipotesi inversa.

Rilevato che:

- L'Amministrazione Comunale ha disciplinato con l'Ordinanza Sindacale n.° 83 del 05.08.2015 modalit  e tempi di conferimento dei rifiuti per le utenze domestiche e con l'Ordinanza Sindacale n° 54 del 13.07.2016 modalit  e tempi di conferimento dei rifiuti per le utenze non domestiche e commerciali nel territorio comunale;
- L'Amministrazione Comunale ha gi  avviato la modalit  del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata, attivando altres  il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" per l'intero territorio suddiviso in cinque macrozone;
- L'Amministrazione Comunale ha disciplinato con l'Ordinanza Sindacale n.° 108/2016 modalit  raccolta differenziata con servizio porta a porta;

Evidenziato che:

- A tutt' oggi risulta presentata dalla SRR area Metropolitana, in data 04.06.2018 con nota prot. N. 10984, la proposta di progetto per il piano di raccolta rifiuti con metodo differenziata porta a porta per il Comune di Capaci, e che lo stesso risulta essere in itinere per le procedure di approvazione;
- Che con Ordinanza Sindacale n° 118 del 30.11.2016 e successive proroghe si   istituito in centro comunale di raccolta provvisorio, fino all'entrata in funzione del nuovo centro comunale di raccolta definitivo previsto dal Piano di Intervento dell'ARO del Comune di Capaci;

Atteso che:

- L'Art. 3 dell'Ordinanza n° 3/Rif del 08/03/2018 adottata dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale impone ai Comuni, stante lo stato di emergenza venutosi a creare in Sicilia, l'adozione di ogni azione utile ad incrementare le percentuali di Raccolta Differenziata che dovr  determinare, alla data del 30/11/2016 l'incremento di almeno 6 punti percentuale rispetto

ai dati ISPRA-ARPA Sicilia anno 2015 e ordina, quindi nuove e più restrittive norme ai fini del raggiungimento di tale obiettivo volto alla diminuzione dei rifiuti indifferenziati da smaltire in discarica;

- Il comma 8 dell'art.2 dell'Ordinanza 3/Rif del 08/03/2018, il quale impone ai Sindaci di attivare ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata così da ridurre le quantità di rifiuti da conferire in discarica.

Attesa, altresì, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito con l'emanazione del presente atto:

- a) ~~Al fine di salvaguardare la pubblica salute, l'igiene ambientale e la salubrità del territorio comunale anche nelle~~ more dell'adozione di ogni ulteriore azione e dell'effettiva esecuzione del regolamento in materia;
- b) Al fine di preservare con il recupero dei rifiuti l'ambiente da ulteriori forme di inquinamento.

Attesa, quindi, la necessità d'intervenire ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto svolgimento ed utilizzo da parte dei cittadini ed imprese dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche opportune sanzioni amministrative a carico di coloro i quali non osservando la disciplina in materia provocano con l'abbandono ed il non corretto conferimento dei rifiuti, disagio e pericoli a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e che hanno i caratteri di interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei privati e del pubblico e di carattere "provvisorio" ossia avente "temporaneità degli effetti" e cioè fino al 30/11/2018 e comunque nelle more dell'effettiva esecuzione del regolamento in materia;

Ritenuto indispensabile da parte di quest'amministrazione l'attuazione di una politica che tuteli l'ambiente e che ponga come obiettivo cardine quello del decoro urbano e dell'igiene pubblica;

Ritenuto che è obiettivo primario dell'Amministrazione incentivare l'effettuazione della raccolta differenziata da parte dei Cittadini;

Preso atto che il conferimento dei rifiuti in discarica, oltre a diventare ogni giorno più oneroso, non può essere regolarmente effettuato a causa delle continue problematiche connesse alla saturazione delle discariche stesse e, di recente, dalla ripetute problematiche burocratiche ed economiche che investono le aziende deputate al trattamento dei rifiuti e quelle proprietarie delle discariche;

Preso altresì atto che tali problematiche sono inevitabilmente destinate ad acuirsi e che pertanto è assai fondato il rischio che da tale situazione possa, nell'immediato futuro, scaturire una gravissima e inevitabile emergenza igienico-sanitaria, conseguente all'accumularsi dei rifiuti, specie organici e alla loro putrefazione;

Ritenuto necessario, quindi, provvedere, anche in considerazione dell'emergenza paventata, alla messa in atto di azioni volte alla riduzione del pubblico conferimento di rifiuti organici;

Considerato che questo Comune provvederà, attraverso modifica regolamento TARI, ad incentivare la promozione del compostaggio domestico della parte organica dei rifiuti, favorendo l'adesione a tale pratica da parte della popolazione attraverso la concessione di una riduzione del relativo tributo, previa trasmissione all'ufficio tributi della documentazione comprovante l'acquisto della compostiera;

Ritenuto opportuno, in considerazione del descritto stato di emergenza, nonché ai fini della riduzione del costo del servizio di igiene ambientale a carico dei cittadini e, infine, di salvaguardia dell'ambiente, rendere obbligatoria la pratica dell'auto-compostaggio dei rifiuti organici su tutto il territorio comunale, con le precisazioni di seguito specificate;

Atteso che :

- l'auto-compostaggio è definito dall'art. 183, comma 1, lettera e), del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii, come il "compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto";

- l'autocompostaggio dei rifiuti organici è un processo naturale aerobico per la trasformazione degli stessi in compost, ammendante per l'arricchimento e la fertilizzazione dei terreni;
- l'autocompostaggio deve essere quanto più possibile promosso presso i cittadini, in quanto consente di sottrarre al sistema pubblico di raccolta, trasporto e trattamento una cospicua frazione merceologica dei rifiuti urbani con conseguenti risparmi di risorse e benefici ambientali;

considerato che il compost reincorporato nel terreno ne previene l'impovertimento e limita i danni derivanti dalle attività umane di sfruttamento dei suoli a scopo agronomico;

considerato che, ai sensi dell'art. 181 del D.lgs, 03 aprile 2006, n. 152, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il loro recupero;

Considerato che nel territorio del Comune di Capaci il compostaggio domestico può essere efficacemente ed ampiamente praticato, specie limitrofe al cento abitato e nelle nelle aree extraurbane e comunque il tutte quelle abitazioni private dotate di giardino, aree verdi e terreno circostante (zercate, villaggio sommariva, case troia, villaggio delle more, c/da pietragrossa, c/so isola, villaggio leone, cda mansueto, torre puccio, pozzo todaro, via cracolici, c/da quattro vanelle, coste, raffo rosso, etc;)

Richiamati:

- Il D. lgs n° 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- La L.R.n° 9/2010 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- L'Ordinanza n° 5/Rif del 07/06/2016 emanata dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Il D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- La Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
- Il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265 e ss.mm.ii.

PROPONE DI ORDINARE

A tutte le utenze domestiche ed assimilate, commerciali e condomini (ove possibile) che producono rifiuti compostabili come definiti all'articolo 3 che segue, e che abbiano la disponibilità di un giardino, di un orto, di un terreno in genere o di un sito, comunque denominato, idoneo allo svolgimento del compostaggio, **sono tenute a eseguire l'auto-compostaggio degli stessi** a far data dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sull'albo pretorio on line della presente ordinanza, non conferendo tali rifiuti al servizio pubblico di gestione.

Art.1 -Definizione di auto-compostaggio - Ai fini della presente ordinanza, l'auto-compostaggio è il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e utenze non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

(Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino. Dall'auto-compostaggio sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro-industriale, industriale e artigianale).

Art. 2 - Finalità dell'auto-compostaggio - La pratica dell'auto-compostaggio è finalizzata a:

- ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- riprodurre' in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

Art. 3 - Rifiuti compostabili - Possono essere compostati i seguenti materiali:

- rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tea privi di fermagli metallici, gusci di uova);
- scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
- cenere di combustione di scarti vegetali non contaminati da sostanze nocive.

- E' raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. E' altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari;
- E' vietato l'auto-compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta stampata, carta patinata, carta colorata.

Art. 4 - Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini - Per praticare l'auto-compostaggio, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), **dovranno utilizzare: idonea compostiera.**

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune di Capaci.

La compostiera per l'auto-compostaggio, deve essere ubicata preferibilmente in zona ombrosa, nel rispetto dei distacchi dai confini come da codice civile, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- collocare il materiale su un fondo arenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti);
- compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, etc.);
- coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

La pratica dell'auto-compostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Art. 5 - Utenze non obbligate - Il compostaggio domestico può essere effettuato anche dalle utenze che non siano dotate di uno spazio esterno ma che dispongano comunque di un'area idonea a tal fine nel territorio del Comune di Capaci.



Art. 6 - Sanzioni e controlli - Gli utenti tenuti alla pratica dell'auto-compostaggio sono soggetti ai controlli e, ricorrendone i presupposti in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, alla decadenza della riduzione tributaria e alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, pur mentendo l'obbligo di procedere all'auto-compostaggio dei rifiuti organici.

La Polizia Municipale effettuerà controlli a campione con cadenza mensile, con obbligo di rinnovare il controllo a distanza di 15 giorni nei confronti delle utenze inadempienti. In caso di reiterazione della violazione non sarà consentito il pagamento della sanzione in misura ridotta. I proventi delle sanzioni saranno destinati al servizio d'igiene ambientale.

Art. 7 - Entrata in vigore ed effetti sul vigente regolamento - La presente ordinanza entrerà in vigore ed avrà efficacia giuridicamente vincolante decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sull'albo pretorio on line.

PROPONE DI DISPORRE

Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano puniti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 689/1981 con la sanzione minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa;

Che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del C.P. e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;

Che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;

Che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

DISPORRE ALTRESI'

che l'attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza è demandata:

- a) Al Responsabile dell'Area III per la trasmissione agli enti ed autorità competenti;
 - b) Al Responsabile per la pubblicazione, della presente ordinanza all'albo pretorio ed al sito web istituzione per la massima diffusione e pubblicazione ai sensi di legge;
 - c) Al Comando di Polizia Municipale, di applicazione della presente Ordinanza, ed effettuare apposito servizio di controllo, al fine di sanzionare i trasgressori la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di legge;
- Che il presente provvedimento abbia efficacia dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
 - Che il presente provvedimento sostituisca ed abroghi ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto;
 - Che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città a cura del messo comunale, pubblicato nel sito istituzionale dai responsabili del servizio;
 - Che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:
 - Al Prefetto della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Questore della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Presidente della Regione Siciliana;
 - Alla S.R.R. Area Metropolitana di Palermo;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Capaci;



- Al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. territorialmente competente;
- Al Responsabile dell'Area III;
- All' Ufficio Tributi;
- Al Comandante della Polizia Municipale;
- Alla Servizi Comunali Integrati R.S.U.- S.p.A..

- ~~Che la Polizia Municipale e le Forze dell'ordine possono ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime;~~
- Che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 24 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al presidente della Regione Siciliana.
- Dare atto che il presente atto integra e sostituisce ordinanze pregresse di pari oggetto ed argomento, che pertanto devono ritenersi tacitamente revocate.

Chiunque pone in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

PROPONE DI AVVERTIRE

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dallo stesso termine,

Dà mandato di notificare il presente atto, entro tre giorni dall'emissione, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore All' Ambiente e della Tutela del Territorio, all' Assessorato delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, all'autorità d'ambito di cui all'art 201, al Comandante della Polizia Municipale di Capaci, al Prefetto di Palermo, alla SRR Palermo Area Metropolitana.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rocco Virga

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Capaci li

Il Funzionario Responsabile dell'AREA III
Geom. Rocco Virga

IL SINDACO

vista la superiore proposta di ordinanza corredata da parere reso favorevole dal Funzionario Responsabile di Area III e ritenuta condivisibile nelle premesse, nelle motivazioni, negli obiettivi e nei criteri e modalità e quindi meritevole di approvazione;

APPROVA

la superiore proposta di ordinanza;

ORDINA

A tutte le utenze domestiche ed assimilate, commerciali e condomini (ove possibile) che producono rifiuti compostabili come definiti all'articolo 3 che segue, e che abbiano la disponibilità di un giardino, di un orto, di un terreno in genere o di un sito, comunque denominato, idoneo allo svolgimento del compostaggio, **sono tenute a eseguire l'auto-compostaggio degli stessi** a far data dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sull'albo pretorio on line della presente ordinanza, non conferendo tali rifiuti al servizio pubblico di gestione.

Art.1 -Definizione di auto-compostaggio - Ai fini della presente ordinanza, l'auto-compostaggio è il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e utenze non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

(Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino. Dall'auto-compostaggio sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro-industriale, industriale e artigianale).

Art. 2 - Finalità dell'auto-compostaggio - La pratica dell'auto-compostaggio è finalizzata a:


- ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

Art. 3 - Rifiuti compostabili - Possono essere compostati i seguenti materiali:

- rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tea privi di fermagli metallici, gusci di uova);
- scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
- cenere di combustione di scarti vegetali non contaminati da sostanze nocive.
- E' raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. E' altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari;
- E' vietato l'auto-compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta stampata, carta patinata, carta colorata.

Art. 4 - Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini - Per praticare l'auto-compostaggio, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), **dovranno utilizzare: idonea compostiera.**

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune di Capaci.



La compostiera per l'auto-compostaggio, deve essere ubicata preferibilmente in zona ombrosa, nel rispetto dei distacchi dai confini come da codice civile, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- collocare il materiale su un fondo arenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti : compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, etc.);
- coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

La pratica dell'auto-compostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Art. 5 - Utenze non obbligate - Il compostaggio domestico può essere effettuato anche dalle utenze che non siano dotate di uno spazio esterno ma che dispongano comunque di un'area idonea a tal fine nel territorio del Comune di Capaci.

Art. 6 - Sanzioni e controlli - Gli utenti tenuti alla pratica dell'auto-compostaggio sono soggetti ai controlli e, ricorrendone i presupposti in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, alla decadenza della riduzione tributaria e alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, pur mentendo l'obbligo di procedere all'auto-compostaggio dei rifiuti organici.


La Polizia Municipale effettuerà controlli a campione con cadenza mensile, con obbligo di rinnovare il controllo a distanza di 15 giorni nei confronti delle utenze inadempienti. In caso di reiterazione della violazione non sarà consentito il pagamento della sanzione in misura ridotta. I proventi delle sanzioni saranno destinati al servizio d'igiene ambientale.

Art. 7 - Entrata in vigore ed effetti sul vigente regolamento - La presente ordinanza entrerà in vigore ed avrà efficacia giuridicamente vincolante decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sull'albo pretorio on line.

DISPONE

Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano puniti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 689/1981 con la sanzione minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa;

Che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del C.P. e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;



Che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;

Che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.


DISPONE ALTRESI'

che l'attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza è demandata:

- d) Al Responsabile dell'Arca III per la trasmissione agli enti ed autorità competenti;
 - e) Al Responsabile per la pubblicazione, della presente ordinanza all' albo pretorio ed al sito web istituzione per la massima diffusione e pubblicazione ai sensi di legge;
 - f) Al Comando di Polizia Municipale, di applicazione della presente Ordinanza, ed effettuare apposito servizio di controllo, al fine di sanzionare i trasgressori la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di legge;
- Che il presente provvedimento abbia efficacia dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
 - Che il presente provvedimento sostituisca ed abroghi ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto;
 - Che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città a cura del messo comunale, pubblicato nel sito istituzionale dai responsabili del servizio;
 - Che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:
 - Al Prefetto della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Questore della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Presidente della Regione Siciliana;
 - Alla S.R.R. Area Metropolitana di Palermo;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Capaci;
 - Al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. territorialmente competente;
 - Al Responsabile dell'Area III;
 - All' Ufficio Tributi;
 - Al Comandante della Polizia Municipale;
 - Alla Servizi Comunali Integrati R.S.U.- S.p.A..
 - Che la Polizia Municipale e le Forze dell'ordine possono ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime;
 - Che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 24 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al presidente della Regione Siciliana.
 - Dare atto che il presente atto integra e sostituisce ordinanze pregresse di pari oggetto ed argomento, che pertanto devono ritenersi tacitamente revocate.

Chiunque pone in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.




AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dallo stesso termine,

Da mandato di notificare il presente atto, entro tre giorni dall'emissione, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore All' Ambiente e della Tutela del Territorio, all' Assessorato delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, all'autorità d'ambito di cui all'art 201, al Comandante della Polizia Municipale di Capaci, al Prefetto di Palermo, alla SRR Palermo Area Metropolitana.

IL SINDACO

Pietro Puccio



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)